

# CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 28 APRILE 2017, N. 20241: la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere applicata ai reati necessariamente abituali ed a quelli eventualmente abituali.

«...la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., non può essere applicata ai reati necessariamente abituali ed a quelli eventualmente abituali che siano stati posti in essere mediante reiterazione della condotta tipica...»

Nel caso di specie si è evidenziato come l'imputato avesse reiterato la condotta tipica di attività di gestione di rifiuti attraverso il conferimento di rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi in assenza del necessario titolo abilitativo, documentata in quattro episodi di conferimento, eseguiti a breve distanza di tempo (nell'arco di circa due mesi) e per un ammontare complessivo di 1.297 chilogrammi di rottami ferrosi.





20241-17

### **REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

### LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Silvio Amoresano

Gastone Andreazza

- Presidente -

- Relatore -

Sent. n. 1056 sez.

R.G.N. 382/2017

Ubalda Macrì Carlo Renoldi

Vito Di Nicola

Motivazione semplificata

ha pronunciato la seguente

#### **SENTENZA**

sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Asti nei confronti di Roagna Luca, nato a Priocca il 12-06-1969 avverso la sentenza del 21-07-2016 del tribunale di Asti; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udito il Procuratore Generale in persona del dott. Marilia Di Nardo che ha concluso per l'annullamento con rinvio.



#### **RITENUTO IN FATTO**

- 1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Asti ricorre per cassazione impugnando la sentenza indicata in epigrafe con la quale il locale tribunale ha assolto Luca Roagna, perché non punibile per la particolare tenuità del fatto, dal reato di cui all'articolo 256, comma 1, lettera a) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 perché, senza essere iscritto all'albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, effettuava abusivamente attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi (perlopiù rottami ferrosi) conferendoli presso gli impianti di recupero come la ditta "Magifer S.r.l." (fatti commessi dall'anno 2012 in poi).
- 2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza il ricorrente articola un unico motivo di ricorso con il quale deduce la violazione di legge osservando che, pur a voler considerare l'offesa del bene protetto come di modesta entità, la sentenza sarebbe errata laddove ha escluso l'abitualità della condotta, individuabile non già nei precedenti penali, trattandosi di persona incensurata, quanto, piuttosto, per la reiterazione della stessa condotta contestata.



#### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

- 1. Si dà atto preliminarmente che la motivazione del presente provvedimento viene redatta in forma semplificata.
  - 2. Il ricorso è fondato.

Questa Sezione, scrutinando un ricorso analogo, ha affermato il principio di diritto secondo il quale, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., non può essere applicata ai reati necessariamente abituali ed a quelli eventualmente abituali che siano stati posti in essere mediante reiterazione della condotta tipica (Sez. 3, n. 48318 del 11/10/2016, Halilovic, Rv. 268566).

Nel caso in esame, dal testo della sentenza impugnata (pag. 3), si evince come l'imputato avesse reiterato la condotta tipica attraverso il conferimento di rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi in assenza del necessario titolo abilitativo, avendo la violazione contestata, integrata proprio dall'abitualità del comportamento, riguardato quattro episodi di conferimento, eseguiti a breve distanza di tempo (nell'arco di circa due mesi) e per un ammontare complessivo di 1.297 chilogrammi di rottami ferrosi.



3. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Torino per nuovo giudizio.

## P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Torino. Così deciso il 22/03/2017

Il Consigliere estensore

Vito Di Nicola

n'TO d'hian

Il Presidente

Silvio Amoresano

